

STATUTO  
"ENTE COOPERATIVO DI CONSUMO  
DI MUTUO SOCCORSO, SOCIETA' COOPERATIVA"

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Scopi

Articolo 1) - E' costituita la società cooperativa denominata "Ente Cooperativo di Consumo di Mutuo Soccorso, Società Cooperativa".

La cooperativa è disciplinata dalle norme contenute in questo atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del Titolo VI del Libro 5° del Codice Civile.

Articolo 2) - La Cooperativa ha sede in Auronzo di Cadore.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire o sopprimere succursali, filiali, uffici e depositi ovunque sia ritenuto opportuno.

Articolo 3) - La durata della Cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), con possibilità di proroga a mezzo di deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 4) - La Cooperativa è retta da scopo mutualistico; ed in tal senso si propone di perseguire il miglioramento economico e morale dei propri soci ed agire nell'interesse ed a difesa dei consumatori seguendo i principi della cooperazione; si propone inoltre di soccorrere i soci in caso di malattia, concorrere alla loro istruzione ed al loro benessere, oltre che materiale anche intellettuale e morale.

A tal fine l'Ente potrà esercitare la gestione diretta o indiretta di attività commerciali ed artigianali riguardanti qualsiasi articolo ritenuto utile e/o necessario ai soci ed alla collettività, acquistando all'ingrosso i generi di consumo alle migliori condizioni possibili, e destinarne la successiva vendita a soci e non soci al prezzo più mite, escludendo ogni intento speculativo.


Gestirà anche una Farmacia (autorizzazione Decreto Prefettizio n. 4062 del 1° aprile 1915) dotandosi, se del caso, di apposito regolamento che recepisca le disposizioni vigenti in materia, particolarmente per quanto riguarda la nomina e le dimissioni del direttore.

La Cooperativa potrà inoltre:

a) acquistare o comunque acquisire a qualsiasi titolo immobili, instaurare ed esercitare, con i beni mobili ed immobili di proprietà e con i propri diritti amministrativi, rapporti e negozi giuridici di natura locativa con privati, o Enti, ai quali affidare la gestione in proprio di attività commerciali ed artigianali, oppure di semplice locazione; e questo in funzione di un migliore utilizzo economico del patrimonio sociale;

b) compiere operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari di qualsiasi natura, purchè ritenute idonee e necessarie al conseguimento degli scopi sociali; potrà quindi

ALLEGATO <u>B</u>
dell'atto
Rep. n. <u>57086</u>
Proc. n. <u>2233</u>



contrarre mutui, conseguire aperture di credito in conto corrente, acquistare Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nei limiti fissati dalla legge, e altre forme di investimento che siano ritenute convenienti per la società; richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato italiano, dalla Regione e dagli Enti locali;

c) promuovere e sostenere iniziative destinate a favorire lo sviluppo di attività collettive, culturali, sociali, sportive e ricreative;

d) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese cooperative e non, purchè necessarie o utili al raggiungimento degli scopi sociali;

e) raccogliere prestiti da soci per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

E' vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma.

La Cooperativa può perciò svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Articolo 5) - La Cooperativa, ai sensi del Decreto Ministero Attività Produttive del 30 dicembre 2005 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2006, trovandosi in Comune Montano con popolazione non superiore ai 10.000 (diecimila) abitanti, si intende, ope legis, a mutualità prevalente.

A tal fine ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile viene previsto:

a) - Il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) - Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) - Il divieto di distribuire riserve fra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né al momento del suo scioglimento;

d) - L'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità del trattamento.

## TITOLO II

### Soci

Articolo 6) - Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

Possono divenire soci tutte le persone fisiche, dai 18 (di-

ciotto) ai 65 (sessantacinque) anni compiuti che abbiano la residenza nel Comune di Auronzo di Cadore (Belluno) da almeno 18 (diciotto anni) anni e che siano in grado di partecipare direttamente al conseguimento degli scopi sociali, secondo la insindacabile valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Per gli originari di Auronzo di Cadore che ritornano ad abitare in paese non è prescritto il suddetto termine di residenza. Possono essere ammessi alla Cooperativa anche "soci sovventori", di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 59/1992, che, pur non partecipando alla gestione mutualistica, investono capitali nell'impresa.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chiunque abbia interessi contrastanti con quelli della Cooperativa.

Non possono, in ogni caso, divenire soci, quanti esercitano imprese identiche o affini con quella della Cooperativa.

Articolo 7) - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

a) se persona fisica: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, numero di codice fiscale e attività svolta;

b) l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni regolarmente assunte dagli organi sociali;

c) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

La domanda di ammissione a socio sovventore dovrà inoltre contenere il periodo minimo di permanenza nella società, periodo durante il quale non sarà ammesso il recesso.

Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia dello statuto e della deliberazione dell'organo competente con la quale viene approvata la partecipazione alla Cooperativa, nonché la nomina dei delegati all'assemblea della stessa.


Sull'accoglimento delle domande di ammissione decide il Consiglio di Amministrazione entro 3 (tre) mesi dalla data di ricezione. Trascorso tale termine, in assenza di comunicazione di accettazione, la domanda si intende respinta: in tal caso l'interessato può chiedere che, sull'istanza di ammissione, si pronunzi l'Assemblea entro i due mesi successivi.

Articolo 8) - I soci sono obbligati:

a) a versare l'importo delle azioni sottoscritte, il cui importo sarà determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione;

b) a versare l'eventuale sovrapprezzo della azione il cui importo sarà determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

c) ad osservare il presente statuto, i regolamenti in esso



previsti e le deliberazioni regolarmente assunte;  
d) ad adempiere puntualmente agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso la Cooperativa.

I soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle assemblee dei soci per deliberare sull'ordine del giorno;
- b) usufruire dei servizi, dei sussidi, dei contributi e di ogni vantaggio offerti dalla società, nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti interni e dalle deliberazioni sociali.
- c) di esaminare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Le azioni non possono, per atto tra vivi, essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute o trasferite con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Il provvedimento che nega l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego, il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Articolo 9) - Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

#### Recesso - Decadenza - Esclusione

Articolo 10) - La qualità di socio si perde per morte, recesso, decadenza, fallimento o esclusione.

Articolo 11) - Nel caso di decesso di un socio il rapporto si scioglie automaticamente.

L'erede o il legatario, ove sia in possesso dei requisiti morali e di residenza richiesti per l'ammissione, potrà però presentare nuova domanda di ammissione, entro 6 (sei) mesi dalla morte del dante causa.

In caso di pluralità di eredi essi dovranno comunicare il nominativo (di uno di loro) che intende divenire socio intestatario dell'azione caduta in successione.

Articolo 12) - Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio può recedere:

- a) nel caso abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) nel caso che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) nel caso che, per motivi soggettivi, presenti domanda di recesso con lettera raccomandata, accettando i termini e le

modalità previsti da apposite norme regolamentari, o stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Al recesso si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 2532 del Codice Civile.

Il socio sovventore potrà recedere soltanto dopo che sia trascorso il periodo minimo di permanenza nella società, indicato nella domanda di ammissione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e di statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Cooperativa.

Articolo 13) - Il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza nei confronti del socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione (esclusi i limiti d'età);
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 14) - Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio:

- a) che non osservi le disposizioni del presente statuto, i regolamenti interni o le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- b) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa;
- c) che, senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione, svolga, prendendo parte ad imprese o in altra forma, attività contrastanti o concorrenti con gli interessi della Cooperativa.

Nei casi sopra indicati il socio deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola; la esclusione potrà aver luogo solo dopo che siano trascorsi trenta giorni da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.


Articolo 15) - Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 12 (dodici), 13 (tredici) e 14 (quattordici) devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata al socio il quale potrà ricorrere al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 37.

Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Articolo 16) - Il socio receduto o decaduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso delle azioni interamente versate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale l'evento si è verificato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa.



Il pagamento è effettuato entro un anno dall'approvazione del bilancio stesso.

### TITOLO III

#### Patrimonio Sociale

Articolo 17) - Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale dei soci cooperatori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale di Euro 103,40 (centotre virgola quaranta) ciascuna. Per i soci preesistenti continua a sussistere l'azione del valore nominale di Euro 12,73 (dodici virgola settantatre), di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque), il cui ammontare risulta fissato anteriormente alla legge 31 gennaio 1992 n. 59 e che tale può rimanere ai sensi dell'articolo 21 comma 4 della stessa legge.

Ciascun socio cooperatore non può detenere più di una azione.

Ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, Codice Civile le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Il titolo azionario è pertanto sostituito da un'iscrizione contabile eseguita nel registro dei soci tenuto dalla società, alla quale il socio può richiedere un certificato in forma cartacea che attesta l'iscrizione nel libro dei soci al fine di poter esercitare i relativi diritti sociali.

Il registro dei soci documenta anche i trasferimenti delle azioni e l'eventuale costituzione di diritti reali sulle medesime;

b) dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da speciali azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 103,29 (centotre virgola ventinove) destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;

c) dalla riserva legale che è formata dagli utili di cui all'articolo 19 (diciannove), con le eventuali tasse di ammissione e con l'importo delle azioni non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi o agli eredi o legatari dei soci defunti;

d) da eventuali riserve straordinarie;

e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo azioni formato con le sole somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8 (otto), lettera b);

f) dai fondi speciali costituiti a copertura di particolari rischi, dai sussidi, dai contributi statali e regionali;

g) dalle riserve indivisibili destinate, allo scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Il valore nominale delle azioni potrà essere aumentato nei limiti e nel rispetto della legislazione vigente in materia.

La riserva legale di cui alla precedente lettera c) è indivisibile e, conseguentemente non può essere ripartita tra i soci

cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate a tal fine dalla Cooperativa nel rispetto dell'articolo 26 del D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947, del Titolo III del DPR n. 601 del 29 settembre 1973, e dell'articolo 12 della legge n. 904 del 16 dicembre 1977.

Articolo 18) - Le azioni non possono essere sottoposte a pegno, usufrutto o vincolo di qualsiasi specie e si intendono vincolate a favore della Cooperativa a garanzia delle obbligazioni eventualmente contratte dal socio verso la stessa.

Le azioni sono nominative e non possono essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata alla autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

#### Esercizio sociale - Bilancio - Ristorni

Articolo 19) - L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, previo esatto inventario, e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

In sede di predisposizione del bilancio annuale, il Consiglio di Amministrazione potrà appostare somme al conto economico a titolo di ristorni o conguagli a favore o a carico dei soci, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento, sulla base dei risultati consuntivi delle gestioni mutualistiche.


Gli eventuali avanzi netti di gestione saranno così ripartiti:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) una quota del 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;
- c) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima prevista dalla legislazione vigente per le cooperative che possiedono i requisiti mutualistici agli effetti fiscali.

Il dividendo spettante ai soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, fino alla misura massima consentita dalla legge.

d) una eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 7 della legge numero 59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) l'eventuale rimanenza ai fondi di riserva previsti dalla



lettera d) dell'articolo 17.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo, l'intero avanzo di gestione, dedotta la quota di cui alla lettera b), venga destinato ai fondi di riserva.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno dell'approvazione del bilancio a cui si riferiscono, saranno accantonati nel fondo di riserva legale.

Articolo 20) - La riduzione del capitale sociale per perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle azioni dei soci cooperatori.

#### TITOLO IV

##### Organi sociali

Articolo 21) - Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) il Collegio Arbitrale.

##### Assemblea dei soci

Articolo 22) - L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- a) discute ed approva il bilancio di esercizio e delibera circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
- b) elegge gli amministratori, previa determinazione del loro numero, i Sindaci, il Presidente del Collegio Sindacale;
- c) determina gli eventuali compensi dei sindaci e/o degli amministratori;
- d) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni;
- e) delibera sugli argomenti attinenti alla gestione della società, sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori.
- h) autorizza il Consiglio d'Amministrazione alla cessione di beni immobili, aziende o rami di azienda;
- i) autorizza il Consiglio d'Amministrazione alla eventuale assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto non affine;
- j) autorizza il Consiglio d'Amministrazione alla eventuale cessione dell'unica azienda sociale;
- k) delibera, anche delegando al Consiglio di Amministrazione, la determinazione dei ristorni da attribuire ai soci.

L'assemblea straordinaria sarà convocata per trattare gli argomenti che sono di sua competenza e precisamente:

- 1) - le modifiche dello statuto;
- 2) - la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

3) - le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 23) - L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio.

Quando particolari esigenze lo richiedono, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio; in quest'ultimo caso gli amministratori ne segnaleranno le ragioni nella nota integrativa o nella relazione sulla gestione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'assemblea tutte le volte che lo riterrà utile alla gestione sociale.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre convocare senza ritardo l'assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/5 (un quinto) dei voti spettanti a tutti i soci, oppure a richiesta del Collegio Sindacale; se non vi provvedono gli amministratori, la convocazione sarà fatta dal Collegio Sindacale.

Articolo 24) - La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta mediante avviso affisso nella sede sociale e spedito con lettera a tutti i soci almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e mediante pubblicazione su quotidiano "Il Gazzettino" - edizione di Belluno almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione si indicheranno il luogo in cui si svolgerà l'Assemblea, la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione, i punti posti all'ordine del giorno, le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè nel Comune di Auronzo di Cadore.

L'Assemblea di seconda convocazione non può essere tenuta nel medesimo giorno di quella di prima convocazione.

Articolo 25) - Le assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite, qualunque sia l'oggetto da trattare, ad eccezione di quanto successivamente statuito: in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria che deliberi l'autorizzazione alla cessione di beni immobili, alla cessione dell'azienda o ramo di azienda, è validamente costituita quando sono presenti tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) dei soci e deliberi con la maggioranza semplice.

Articolo 26) - In ogni caso le assemblee saranno ugualmente valide senza espletamento preventivo delle formalità di convo-

cazione di cui agli articoli precedenti, qualora siano presenti e rappresentati tutti i soci con diritto di voto, l'intero Consiglio di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 27) - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Qualora si tratti di deliberazioni sulla proroga della durata, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo, sulla fusione, oppure sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci presenti: per queste deliberazioni i soci dissenzienti, anche se non intervenuti all'assemblea, hanno diritto di recedere dalla società a norma dell'articolo 2437 del codice civile.

Articolo 28) - Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare del capitale posseduto.

I soci sovventori hanno diritto ad un numero differenziato di voti, con un massimo di cinque, in proporzione all'ammontare delle azioni sottoscritte, come previsto dall'apposito regolamento.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

I nuovi soci ammessi hanno diritto di voto nelle assemblee dopo che siano trascorsi tre mesi dalla loro iscrizione sul libro soci.

I soci che non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la possibilità di farsi rappresentare solamente da altri soci che non siano amministratori, sindaci, dipendenti della società, mediante delega scritta.

Le deleghe debbono essere conservate agli atti della società.

Ciascun socio non potrà rappresentare più di un solo socio.

Le votazioni vengono effettuate normalmente per alzata di mano, salvo che l'assemblea non approvi modalità diverse di votazione.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.

Articolo 29) - Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza, dal Vice Presidente.

In caso di assenza di entrambi, da un socio nominato dalla stessa assemblea. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventual-

mente, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni.

Nel verbale sono riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### Consiglio di amministrazione

Articolo 30) - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di 7 (sette) Consiglieri scelti tra i soci cooperatori.

Gli amministratori sono dispensati dal presentare cauzione, durano in carica 3 (tre) anni e sono sempre rieleggibili. Non possono essere contemporaneamente Consiglieri coloro che sono parenti ed affini in linea retta ed in primo grado e coloro che direttamente o tramite terzi hanno interessi o rapporti con l'Ente. Essi non hanno diritto a retribuzione salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Articolo 31) - I Consiglieri, nella prima riunione, eleggono tra loro un Presidente ed un Vice Presidente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se esistente, mediante cooptazione di soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.

Articolo 32) - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo riterrà opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

In caso di assenza per almeno tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, il Consigliere decade dall'incarico e viene sostituito dal Consiglio di Amministrazione mediante cooptazione di socio appartenente alla medesima categoria.

Articolo 33) - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voto, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione.

Nel caso permanga la parità, prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

L'amministratore che in una data operazione ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle de-

liberazioni riguardanti l'operazione stessa.

Articolo 34) - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, e che non siano riservati all'assemblea dalla legge o dallo statuto.

Spetta in special modo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) compilare i bilanci, le relazioni annuali e le proposte di ripartizione degli eventuali avanzi di gestione;
- c) compilare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) conferire procura speciale, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio;
- e) deliberare circa l'adesione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- f) amministrare i beni mobili ed immobili;
- g) acconsentire iscrizioni, postergazioni, riduzioni, surroghe, cancellazioni, subingressi, annotazioni di vincolo, traslazioni ed altre dichiarazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari;
- h) accordare pegni, cessioni;
- i) deliberare su qualsiasi operazione di credito, sui mutui cambiari ed ipotecari attivi e passivi;
- j) acquistare mobili ed attrezzature di qualsiasi genere;
- k) fissare l'ammontare delle eventuali quote di ammissione dei soci e dell'eventuale sovrapprezzo azioni;
- l) assumere e licenziare il personale dipendente, stabilendone gli stipendi ed i compiti;
- m) deliberare l'adesione a consorzi ed organismi che abbiano scopi similari a quelli della società e concedere fidejussioni o avalli che si rendessero necessari per il loro sviluppo.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio può nominare dei comitati con funzioni tecniche o consultive, stabilendone la composizione, le attribuzioni ed eventualmente i compensi.

Articolo 35) - La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente può con la sua firma rilasciare anche quietanze liberatorie ad Enti Pubblici.

Spetta al Presidente rilasciare procure per ricorsi e contro ricorsi, nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della società avanti gli organi giurisdizionali e amministrativi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente; in assenza o impedimento di questi, spettano ad un Consigliere espressamen-

te designato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro Consigliere.

#### Collegio Sindacale

Articolo 36) - Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, Codice Civile, o per propria scelta, la Cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da tre (tre) membri effettivi e da 2 (due) supplenti, eletti dall'assemblea.

I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il Collegio Sindacale ha i doveri, i poteri, le competenze, gli obblighi e le responsabilità di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile; ed esercita altresì il controllo contabile.

#### Clausola Compromissoria - Collegio Arbitrale

Articolo 37) - Tutte le controversie tra i soci e la società, o tra soci ed organo amministrativo, che abbiano ad oggetto:

- diritti disponibili concernenti il rapporto sociale;
- la validità delle deliberazioni assembleari,

sono devolute al un Collegio Arbitrale da incardinarsi e funzionare in forza degli articoli 34-37 del Decreto Legislativo n. 5/2003, nonché in forza del presente titolo di questo statuto, in forza di quanto prescritto dalle vigenti normative in materia di arbitrato rituale.

Il Collegio sarà composto da tre membri nominati come segue:

- due dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto di Belluno;
- il terzo dai primi due, che avrà funzione di Presidente.

Il Collegio decide secondo diritto e nel termine di tre mesi dalla sua costituzione salvo una sola proroga per i casi e con le formalità previste dalla vigente normativa.

Il relativo lodo non è impugnabile salve le disposizioni inderogabili di legge in materia.

#### TITOLO V

##### Disposizioni Generali e Finali

Articolo 38) - Il Consiglio di Amministrazione, per assicurare il migliore funzionamento della società, potrà nominare un Direttore, la cui retribuzione ed i cui compiti saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Direttore partecipa alle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo, ed a lui sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2396 del codice civile.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nomina, sospende, destituisce od accetta le dimissioni del Direttore, deve essere notificata all'assemblea dei soci nella sua prima riunione.

Articolo 39) - Il funzionamento tecnico, amministrativo e fi-

nanziario della Cooperativa potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'assemblea ordinaria dei soci.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del comitato Esecutivo, se nominati, e l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se istituiti.

#### TITOLO VI

##### Scioglimento e Liquidazione

Articolo 40) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 41) In Caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a) - a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato e remunerato a norma di Legge ed eventualmente quant'altro a loro attribuito o spettante sempre se previsto dalla Legge;

b) - al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 59 del 31 gennaio 1992.

Articolo 42) Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo IV del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del Codice Civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to Francesco Vecellio Reane

F.to Maurizio Malvagna notaio

È copia autentica conforme all'originale

Consta di sette fogli.....

Si rilascia per usi consentiti dalla legge

Feltre, 20 GIU. 2006

*Manfredo Pizzano*

